

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	141
Votazione per l'elezione di un segretario	141
Esame di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e Tribune elettorali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (rel. Follini)	142
ALLEGATO 1 (Proposta del relatore)	145
ALLEGATO 2 (Emendamenti)	153
Chiusura della votazione per l'elezione di un segretario	144

Martedì 29 febbraio 2000. — Presidenza del Vice Presidente Massimo Baldini. — Intervengono il direttore delle Tribune, Accesso e Servizi parlamentari della RAI, dottoressa Angela Buttiglione, ed il direttore dei palinsesti della RAI, dottor Giuseppe Cereda.

La seduta inizia alle 14.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Votazione per l'elezione di un segretario.

Il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, ricorda che la Commissione deve procedere all'elezione di un segretario in sostituzione della senatrice Ornella Piloni, dimissionaria: nella precedente votazione tenutasi giovedì 24 febbraio precedente, la Commissione non era in numero legale.

Indice pertanto la votazione per schede, ricordando che ciascuna scheda potrà contenere un solo nominativo: ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento interno della Commissione, risulterà eletto chi avrà conseguito il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti sarà proclamato eletto il più anziano come parlamentare e, fra parlamentari di pari anzianità, il più anziano per età.

Dispone inoltre, qualora la Commissione vi consenta, che le urne restino aperte anche durante la trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.

(La Commissione consente).

Esame di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e Tribune elettorali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (rel. Follini).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, ricorda che l'audizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, tenutasi nella seduta del 24 febbraio scorso, ha realizzato la consultazione, prevista dalla legge, tra l'Autorità e la Commissione in ordine ai contenuti dei provvedimenti che ciascun organo, relativamente alla propria competenza, assumerà in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Per la Commissione, il relatore ha predisposto una proposta di provvedimento, che è stata tempestivamente trasmessa a tutti i componenti la Commissione, e che sarà pubblicata in allegato ai resoconti di seduta. Nel termine stabilito sono pervenuti quarantadue emendamenti, parimenti pubblicati, per i quali si riserva il vaglio di ammissibilità.

Il deputato Paolo ROMANI (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori ai sensi dell'articolo 41 del regolamento della Camera, si domanda come la Commissione debba organizzare i propri lavori per la seduta di oggi, dal momento che alla Camera stanno per avere luogo votazioni qualificate.

Il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, ritiene opportuno disporre l'allargamento della discussione incidentale così introdotta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 41 e 45 del regolamento della Camera.

Il deputato Mauro PAISSAN (misto-verdi-U), nel condividere la preoccupazione manifestata dal collega, propone di avviare comunque il dibattito, che potrà eventualmente essere proseguito con la presenza dei senatori, rinviando alla se-

da di domani le deliberazioni che la Commissione dovrà assumere.

Il senatore Francesco PONTONE (AN) ritiene opportuno che anche la discussione generale abbia luogo con la presenza dei deputati, oltre che dei senatori.

Dopo che il senatore Rosario Giorgio COSTA (FI) si è associato alle considerazioni del collega Pontone, il senatore Luigi PERUZZOTTI (LNP) rappresenta le difficoltà, dovute alla concomitanza con altri impegni parlamentari, che si frappongono all'eventuale prosecuzione notturna della discussione nella giornata di oggi.

Il senatore Antonio FALOMI (DS) ricorda la necessità, rappresentata nella sede dell'Ufficio di presidenza, e ribadita nel corso dell'audizione di giovedì 24 scorso, che la Commissione licenzi tempestivamente, e cioè entro la giornata di domani, il provvedimento al suo esame. È quindi opportuno che nella seduta di oggi abbia almeno inizio la discussione.

Il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, riassumendo i termini del dibattito incidentale svoltosi, ritiene opportuno che i lavori della Commissione si svolgano con la presenza del maggior numero possibile di parlamentari. Preannuncia quindi che la Commissione sospenderà i propri lavori in coincidenza con l'inizio delle votazioni alla Camera.

Il deputato Marco FOLLINI (misto-CCD), *relatore*, si sofferma sui contenuti del testo da lui proposto, pur rinunciando ad un'illustrazione di dettaglio. La proposta è del resto già nota ai colleghi, che hanno presentato svariate proposte di modifica.

Una delle questioni politicamente più delicate concerne l'individuazione dei soggetti politici nei confronti dei quali devono essere garantiti spazi di comunicazione politica, sia nei quindici giorni che precedono la presentazione delle candidature, sia nei trenta giorni che precedono le consultazioni elettorali, durante i quali già

si conoscono le candidature presentate. Per il primo periodo, il criterio di individuazione degli aventi diritto da lui proposto fa riferimento ai gruppi costituiti nel Parlamento nazionale, ed a quote significative della rappresentanza politica emersa in occasione dell'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, nonché a rappresentanti delle minoranze etniche e linguistiche riconosciute, come previsto dalla legge. Questo criterio porta ad individuare, sul piano nazionale, un numero di soggetti legittimati pari almeno a diciassette: esso è stato oggetto di proposte emendative che, nell'insieme, tendono a dilatare questo numero, abbassando la soglia minima di rappresentanza politica richiesta.

Nel periodo che precede la data di presentazione delle candidature, il tempo disponibile è ripartito per una metà in parti uguali tra gli aventi diritto, e per l'altra metà in proporzione alla loro consistenza nelle Assemblee nazionali di riferimento, e cioè la Camera, il Senato, ed il Parlamento europeo (limitatamente, quanto a quest'ultimo, ai rappresentanti italiani). Un criterio analogo sembra essere oggetto delle disposizioni che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si accinge ad assumere: questo consesso potrebbe però essere orientato a prevedere un'accentuazione del criterio proporzionale nella ripartizione dei tempi tra gli aventi diritto.

Negli ultimi trenta giorni precedenti le elezioni, i soggetti aventi diritto sono individuati, come prevede la legge, e come era orientata anche la precedente prassi della Commissione riferita alle Tribune elettorali, in riferimento alle candidature presentate. Il tempo disponibile è ripartito per metà tra le liste che concorrono alla ripartizione con criterio proporzionale dei seggi dei Consigli regionali, e per metà tra le coalizioni che esprimono un candidato alla Presidenza della Regione; analoghi sono i criteri previsti per le elezioni provinciali e comunali. Gli spazi riservati alle coalizioni saranno a loro volta divisi secondo i criteri che le stesse coalizioni si daranno: qualora non si pervenga ad un

accordo in seno alle coalizioni, una disposizione apposita prevede un criterio di ripartizione automatica, proporzionale alla consistenza politica di ciascuna delle forze che compongono la coalizione.

Quanto ai messaggi autogestiti, essi saranno trasmessi nei trenta giorni che precedono la consultazione elettorale, e pertanto ad essi potranno fare riferimento le forze che hanno espresso candidature: anche in questo caso, i messaggi potranno essere richiesti dalle coalizioni, oltre che dalle singole liste. La legge prevede che, in tale periodo, ogni forza politica possa fruire di due « passaggi » giornalieri nei « contenitori » appositamente predisposti, che possono essere sino a quattro; ogni singolo messaggio può avere una durata massima di tre minuti. Queste indicazioni sono riferite all'intera programmazione giornaliera della RAI, e non a ciascuna delle reti: nondimeno, si ricava da questi numeri che, supponendo che gli aventi diritto ai messaggi assommino sul piano nazionale a venti, ogni giorno debbano essere previsti circa centoventi minuti di programmazione di messaggi. La proposta da lui presentata fa riferimento a più fasce orarie per la programmazione dei contenitori, ma non indica orari specifici e tassativi, a differenza di quanto sembra orientata a prevedere l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: si deve peraltro tener presente che l'Autorità dispone in ordine alle televisioni private, per le quali la programmazione dei messaggi, obbligatori per la RAI, è invece facoltativa.

Per quanto riguarda l'informazione, la proposta di delibera prevede che anche le trasmissioni di approfondimento giornalistico siano ricomprese in tale genere, anziché in quello della comunicazioni politica propriamente detta, e siano ricondotte alla responsabilità di un direttore di testata, secondo una prassi già ampiamente diffusa prima dell'entrata in vigore della legge n. 28/2000. È previsto tuttavia che la Commissione si esprima sul merito della « riconduzione » di specifici programmi che abitualmente non ricadono sotto la responsabilità dei giornalisti. Per

l'insieme dei programmi che rientrano nel genere informativo sono poi prescritte indicazioni di principio e criteri di comportamento, che, nel tutelare il principio della pari opportunità dei competitori elettorali, tengono conto delle esigenze di celerità proprie dell'esercizio del diritto di cronaca e dell'attività informativa.

Nell'insieme, ritiene che alcune delle previsioni della nuova disciplina legislativa della programmazione radiotelevisiva diano luogo a situazioni per alcuni versi inedite. Egli, durante l'iter parlamentare della legge n. 28/2000, non era favorevole al nuovo provvedimento, ed ha espresso in proposito voto contrario, ritenendo che, almeno entro certi limiti, anche gli *spot* pubblicitari giovino alle modalità generali della comunicazione politica. Oggi è peraltro necessario che tutte le forze politiche, nella maggioranza e nelle opposizioni, si assumano la responsabilità di limitare la quantità di messaggi che possono interessare la programmazione della concessionaria pubblica. Il loro rilevante numero può infatti rappresentare non solo un inconveniente per la società concessionaria, ma anche un danno per il messaggio complessivo che la politica lancia nei confronti degli elettori, i quali potrebbero essere indotti a cambiar canale proprio a causa della quantità dei messaggi. Auspica pertanto che i soggetti politici aventi diritto si autolimitino nel richiedere la programmazione di tali messaggi, rinunciando ad esigere tutto il tempo cui ciascuno di loro avrebbe diritto.

Sottolinea infine le forti analogie che, al di là delle differenziazioni specifiche prima ricordate, sono evidenziate dall'impianto complessivo del provvedimento, rispetto alle disposizioni che stanno per essere emanate dall'Autorità. Anche per tale ragione, raccomanda una sollecita approvazione della delibera.

Dopo interventi sull'ordine dei lavori del senatore Antonio FALOMI (DS) e del senatore Enrico JACCHIA (Misto), il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, essendo imminenti votazioni alla Camera, rinvia il seguito dell'esame in titolo alla seduta già convocata per domani, mercoledì 1° marzo, alle 13.30, avvertendo che tale seduta potrà avere una prosecuzione anche in orario notturno.

**Chiusura della votazione
per l'elezione di un segretario.**

Il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, dispone la chiusura della votazione per l'elezione di un segretario, constata la sussistenza del numero legale, e sospende la seduta per consentire le operazioni di spoglio delle schede.

**La seduta, sospesa alle 14,30, riprende
alle 14,35.**

Il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti	21
Schede bianche	4
Schede nulle	0
Voti validi	17

Hanno riportato voti:

Guido Cesare De Guidi: 17

Proclama pertanto eletto segretario della Commissione il senatore Guido Cesare De Guidi.

La seduta termina alle 14,40.

ALLEGATO 1

Comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni amministrative del 16 aprile 2000.**PROPOSTA DEL RELATORE**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

a) visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le « Tribune », gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997;

c) viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potestà della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonché, per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;

d) vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi d'infor-

mazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica; ritenuta, in sede di prima applicazione della legge, l'urgenza di dare attuazione immediata e specifica alle disposizioni che disciplinano i periodi elettorali, rinviando ad altro provvedimento la restante disciplina; considerando che le modalità di prima applicazione della legge n. 28/2000 presentano necessariamente profili anche sperimentali;

e) tenuto conto che il 16 aprile 2000 si terrà una rilevante tornata elettorale riguardante tutte le regioni a statuto ordinario; considerato peraltro che in alcune regioni a statuto speciale non sono previste consultazioni elettorali, e che in altre sono previste esclusivamente elezioni provinciali e comunali;

f) viste, quanto alla disciplina delle prossime consultazioni elettorali, la legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, la legge 23 febbraio 1995, n. 43, l'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (elezioni regionali); la legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni (elezioni provinciali e comunali);

g) tenuto conto della propria prassi in materia di elezioni, e dei relativi provvedimenti, tra i quali, da ultimi, quelli approvati il 27 aprile 1999, il 6 ottobre 1998, il 2 aprile 1998, il 9 ottobre 1997, il 13 marzo ed il 3 aprile 1997, il 29 marzo 1995;

h) tenuto conto che è imminente l'indizione di referendum abrogativi di

norme di legge, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione, in riferimento ai quali la Commissione adotterà un successivo, specifico provvedimento;

i) ritenuta la propria potestà di individuare, per le ipotesi nelle quali gli spazi radiotelevisivi disponibili risultino obiettivamente insufficienti ed inadeguati, i soggetti politicamente più rilevanti in determinate circostanze;

l) consultata, nella seduta del 24 febbraio 2000, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

ART. 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni).

1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alla consultazione regionale ed amministrativa del 16 e del 30 aprile 2000, e si applicano a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, salva diversa previsione di legge. Se tale data non coincide per tutti gli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni, si fa riferimento alla prima data in ordine di tempo per tutto il territorio nazionale, salvo quanto prevede il comma 3.

2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alla consultazione di cui al comma 1. Successivamente alle votazioni del primo turno la Commissione può, con le modalità di cui all'articolo 11, indicare gli ambiti territoriali nei quali l'efficacia del presente provvedimento o di sue singole disposizioni può cessare anticipatamente, salve le previsioni di legge.

3. Le disposizioni di cui al presente provvedimento non si applicano ai programmi ed alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente nel territorio delle regioni nelle quali non è prevista alcuna consultazione elettorale.

4. La Rai cura che alcune delle trasmissioni di cui al presente provvedimento siano organizzate con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti. Per i messaggi autogestiti tali modalità non possono essere attivate senza il consenso della forza politica richiedente.

5. Nessuna delle disposizioni di cui al presente provvedimento può essere interpretata nel senso di precludere, nelle trasmissioni della Rai, la possibilità di riferirsi alle consultazioni referendarie previste per la primavera del 2000. In occasione di tali riferimenti i responsabili o i conduttori dei programmi curano che sia attribuito pari spazio alle opinioni favorevoli ed a quelle contrarie a ciascun quesito menzionato.

ART. 2.

(Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale).

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva della Rai ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è caratterizzata da forme di contraddittorio. Essa si realizza mediante le Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 del presente provvedimento, e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai, di cui all'articolo 3;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati

dall'assenza del contraddittorio e dalla richiesta specifica della forza politica interessata alla loro programmazione. Essi sono trasmessi esclusivamente nei contenitori di cui all'articolo 4;

c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari ed i relativi approfondimenti, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono più specificamente disciplinati dall'articolo 5;

d) in tutte le altre trasmissioni non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di notori esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, neppure in forma allusiva o con forme di influenza subliminale.

ART. 3.

(Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente disposte dalla Rai).

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la Rai può programmare trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale. In esse, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti:

a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

b) nei confronti delle forze politiche che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno quattro rappresentanti italiani al Parlamento europeo;

c) nei confronti delle forze politiche riferite alle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, che siano rappresentate nel Parlamento nazionale.

2. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la Rai può altresì pro-

grammare trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale. In esse, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica in ciascuna regione sono garantiti nei confronti delle forze politiche che, nei consigli uscenti delle regioni, delle provincie e dei comuni capoluogo di provincia, sono rappresentate:

a) da almeno tre consiglieri eletti con lo stesso simbolo nei Consigli composti da 60 o più membri;

b) da almeno due in quelli composti da 40 o più membri;

c) da un consigliere negli altri casi.

3. Nelle trasmissioni di cui ai commi 1 e 2, il tempo disponibile è ripartito per una metà in parti uguali tra gli aventi diritto, e per l'altra metà con un criterio proporzionale alla loro consistenza nelle assemblee di riferimento, calcolato ponderando la consistenza di tali forze nella composizione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della rappresentanza italiana nel Parlamento europeo.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi:

a) sulle reti nazionali, alle liste ed alle coalizioni presentate col medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale nazionale degli elettori che votano per il rinnovo dei Consigli delle regioni a statuto ordinario;

b) sulle reti regionali, alle liste ed alle coalizioni presentate col medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale

regionale degli elettori che votano per il rinnovo dei Consigli regionali, provinciali o comunali.

5. Nelle trasmissioni nazionali di cui al comma 4, lettera *a*), il tempo disponibile è ripartito per una metà in parti uguali tra le liste aventi diritto che concorrono alla ripartizione dei seggi nei consigli con il sistema proporzionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43; e per l'altra metà tra le liste o coalizioni o gruppi di liste che concorrono alla ripartizione dei seggi nei consigli con il sistema maggioritario, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e che inoltre concorrono all'elezione del Presidente della Regione.

6. Nelle trasmissioni regionali di cui al comma 4, lettera *b*), il tempo disponibile è ripartito con i medesimi criteri di cui al comma 5, applicati anche, in quanto compatibili, in riferimento alle elezioni provinciali e comunali.

7. Nelle trasmissioni nazionali e regionali di cui ai commi 5 e 6, la ripartizione del tempo all'interno delle coalizioni o gruppi ha luogo secondo gli accordi intercorsi tra le liste che compongono le coalizioni. In caso di mancato accordo, si fa riferimento alla consistenza nelle assemblee di riferimento, calcolata applicando, in quanto compatibile, il criterio di cui al comma 3.

8. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare il contraddittorio anche mediante la partecipazione alle trasmissioni di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.

9. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

ART. 4.

(Messaggi autogestiti).

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed all'articolo 2, comma 1, lettera *b*) del presente provvedimento, è obbligatoria nei programmi nazionali della Rai, e facoltativa nei programmi a diffusione locale delle regioni ove si svolgono consultazioni elettorali.

2. In sede di prima applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i seguenti soggetti politici:

a) per le trasmissioni nazionali, tra le coalizioni e le liste candidate in tante regioni da interessare almeno un quarto del totale nazionale degli elettori che votano per il rinnovo dei Consigli delle regioni a statuto ordinario;

b) per le eventuali trasmissioni regionali, tra le coalizioni e le liste presentate in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale regionale degli elettori che votano per il rinnovo dei Consigli regionali, provinciali e comunali.

3. Entro il quinto giorno successivo alla data di convocazione dei comizi per le consultazioni regionali del 16 aprile 2000, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione, distintamente per le reti nazionali e per quelle locali, il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme della programmazione nazionale. Ogni contenitore è riservato esclusivamente a messaggi richiesti da sole liste, o da sole coalizioni. La comunicazione della Rai è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 11 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, la quale:

a) è presentata alle sedi nazionali o regionali della Rai entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) deve comprovare l'avvenuta presentazione delle candidature in tanti ambiti territoriali da soddisfare il requisito del coinvolgimento del quarto degli elettori, di cui al comma 2;

c) se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, deve essere sottoscritta da un rappresentante per ciascuna lista che compone la coalizione stessa;

d) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti, entro i limiti di legge;

e) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli abituali della Rai.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera a), la Rai provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.

6. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

ART. 5.

(Informazione).

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari ed i relativi programmi di approfondimento si conformano ai criteri di individuazione dei soggetti politici di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 4, del presente provvedimento, tenendo anche conto delle esigenze di tempestività, maggiore agilità e chiarezza proprie dell'esercizio del diritto di cronaca.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, comunque osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso eccessivo o ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di notori esponenti politici.

3. La riconduzione sotto la responsabilità di un direttore di testata di singole trasmissioni che abitualmente non sono soggette a tale responsabilità deve essere autorizzata dalla Commissione, che si esprime con le modalità di cui all'articolo 11.

ART. 6.

(Programmi dell'Accesso).

1. I programmi nazionali e regionali dell'Accesso sono soggetti alla medesima disciplina prevista per le trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), anche ove siano riconducibili alla responsabilità di un direttore di testata.

2. La programmazione dell'Accesso regionale è sospesa nel periodo compreso tra il 18 marzo ed il 30 aprile 2000. Su richiesta del competente Corerat o, dove istituito, del competente Corecom, la Commissione, con le modalità previste dall'articolo 11, può autorizzare la ripresa delle trasmissioni a partire dal 17 aprile, nelle regioni ove non si prevedano turni di ballottaggio particolarmente significativi.

3. Non è soggetta alla sospensione di cui al comma 2 la programmazione dell'Accesso nelle regioni ove non sono previste consultazioni elettorali.

ART. 7.

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste).

1. A far luogo almeno dal quindicesimo giorno successivo alla convocazione dei comizi elettorali, la Rai predispone e trasmette su rete nazionale una scheda televisiva ed una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni regionali del 16 aprile 2000, con particolare riferimento al sistema elettorale, alle modalità di espressione del voto, ed agli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Nella scheda si informa inoltre circa le consultazioni provinciali e comunali che hanno luogo in alcune regioni, nonché della facoltà dei cittadini comunitari non italiani residenti in Italia di votare e di essere candidati.

2. Nella regione Sardegna, e nelle altre regioni a statuto speciale ove sono previste elezioni, sono trasmesse schede o programmi relativi alle caratteristiche specifiche delle consultazioni che vi si svolgono.

3. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune.

ART. 8.

(Tribune a diffusione nazionale).

1. In riferimento alle elezioni regionali del 16 aprile 2000 la Rai organizza e trasmette Tribune politiche-elettorali a diffusione nazionale, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto.

2. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 1.

3. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4, lettera a).

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 5, 6, 7 ed 8.

5. Le Tribune di cui al presente articolo sono trasmesse o registrate da una sede RAI di Roma.

ART. 9.

(Tribune elettorali a diffusione regionale).

1. In sede di prima applicazione della legge 22 febbraio 2000, n.28, per le elezioni del 16 e del 30 aprile 2000 la RAI organizza e trasmette Tribune elettorali a diffusione regionale, televisive e radiofoniche, eventualmente articolate in più cicli come previsto dall'articolo 3, comma 8, riferite:

a) alle elezioni regionali;

b) alle elezioni provinciali;

c) alle elezioni comunali nei capoluoghi di provincia.

2. In ciascuna Regione il numero complessivo delle Tribune dedicate alle elezioni regionali è almeno doppio rispetto a quello delle Tribune dedicate alle elezioni comunali e provinciali. Il numero di queste ultime è proporzionato alla consistenza numerica della popolazione interessata.

3. Ogni Tribuna è riferita esclusivamente alle elezioni regionali, o a quelle di una sola provincia o di un solo comune. A ciascuna Tribuna prendono parte, oltre ai conduttori:

a) tutti i candidati a presidente della regione, o della provincia, o a sindaco;

b) i rappresentanti di tutte le liste concorrenti all'elezione del relativo consiglio regionale, o provinciale, o comunale.

4. Durante le Tribune il tempo è suddiviso in modo tendenzialmente paritario tra i candidati a presidente della provincia o della regione o a sindaco, ed i rappresentanti delle liste; ed all'interno di ciascuna di tali ripartizioni, in modo paritario tra gli aventi diritto alla partecipazione.

5. L'eventuale ripartizione delle Tribune in più trasmissioni o più cicli ha luogo preferibilmente prevedendo una trasmissione per i soli candidati a presidente della regione o della provincia o a sindaco, ed una per i rappresentanti delle liste che concorrono al rinnovo del relativo consiglio. In ogni caso la Rai cura che ciascuna trasmissione abbia le medesime opportunità di ascolto.

6. Le Tribune riferite ad elezioni che prevedono lo svolgimento di turni di ballottaggio sono trasmesse anche nel periodo compreso tra il primo turno e la seconda votazione. Alle Tribune riferite alle fasi di ballottaggio non prendono parte i rappresentanti delle liste, ed il tempo è ripartito in parti uguali tra i due candidati.

7. Le Tribune sono registrate e trasmesse dalla relativa sede regionale della RAI.

8. I Corerat delle regioni a statuto speciale, o in loro vece, se istituiti, i Corecom, possono stabilire, anche in deroga alle disposizioni del presente articolo, criteri per adattare le Tribune alle caratteristiche specifiche della relativa legislazione elettorale.

ART. 10.

*(Ulteriori disposizioni riferite
a tutte le Tribune).*

1. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la Rai può proporre alla Commissione criteri di ponderazione.

2. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

3. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione.

4. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

5. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della Rai.

6. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla Direzione delle Tribune e servizi parlamentari, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 11.

ART. 11.

*(Comunicazioni e consultazione
della Commissione).*

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, sono preventivamente trasmessi

alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la Rai che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

ART. 12.

(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale).

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

ALLEGATO 2

EMENDAMENTI

All'articolo 1, comma 5, sopprimere le seguenti parole: In occasione di tali riferimenti.

1. 1. Semenzato, Bergonzi.

All'articolo 2, comma 1, lettera c), sopprimere le parole: Essi sono più specificamente disciplinati dall'articolo 5.

2. 1. Falomi.

All'articolo 2, comma 1, lettera a), sostituire le parole: è caratterizzata da forme di contraddittorio *con le seguenti:* può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra differenti posizioni politiche.

2. 3. Romani.

All'articolo 2, lettera d), sopprimere le parole: neppure in forma allusiva o con forme di influenza sublimale.

2. 2. Rogna.

All'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono un gruppo o una componente in almeno un ramo del Parlamento nazionale.

3. 1. Jacchia.

All'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) nei confronti delle forze politiche che hanno eletto, con proprio simbolo,

almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo;

3. 2. Jacchia.

All'articolo 3, comma 1, lettera b), sostituire quattro con due.

3. 6. Paissan, Bergonzi

All'articolo 3, sopprimere al comma 1 la lettera c).

3. 12. Romani.

All'articolo 3, comma 2, dopo le parole: forze politiche, *sostituire tutto il resto del periodo con di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e di quelle rappresentate da un gruppo nel consiglio regionale e da rinnovare.*

3. 7. Paissan, Zilio.

Al comma 2, dell'articolo 3, aggiungere dopo la lettera c) la seguente:

d) da un consigliere per le forze politiche riferite alle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999 n. 482.

3. 13. Romani.

All'articolo 3, comma 3, da sostituire con:

3. Nelle trasmissioni di cui ai commi 1 e 2 va assicurata almeno una presenza ad ognuno dei soggetti politici aventi diritto.

3. 8. Paissan, Cimmino.

All'articolo 3, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Nelle trasmissioni di cui ai commi 1 e 2, il tempo disponibile è ripartito per una metà in parti uguali tra gli aventi diritto, e per l'altra metà con un criterio proporzionale alla percentuale dei voti riportati per le elezioni per le assemblee di riferimento, calcolato ponderando le percentuali dei voti riportati per le elezioni relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica ed alla rappresentanza italiana nel Parlamento Europeo.

3. 14. Romani.

Al comma 3, sostituire le parole da: per una metà fino a: e per l'altra metà con le seguenti: tra gli aventi diritto.

3. 3. Novi, Costa.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

Nelle trasmissioni di cui ai commi 1 e 2, il tempo disponibile è ripartito per una metà in parti uguali tra gli aventi diritto, e per l'altra metà con un criterio proporzionale alla loro consistenza nelle assemblee di riferimento, calcolato ponderando la consistenza di tali forze nella composizione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, della rappresentanza italiana nel Parlamento europeo e, limitatamente alle trasmissioni di cui al comma 2, del Consiglio Regionale.

3. 4. Landolfi.

All'articolo 3, comma 4, lettera a), sostituire le parole: col medesimo simbolo con le seguenti: con analogo simbolo.

3. 19. Il Relatore.

Al comma 4, dell'articolo 3 lettera a) le parole: col medesimo simbolo sono sostituite dalle seguenti: con simbolo omoge-

neo, autocertificato dal candidato alla Presidenza regionale.

3. 15. Romani.

All'articolo 3, comma 4, lettera b), dopo le parole: per il rinnovo sostituire il resto del periodo con: del Consiglio regionale. Per il rinnovo dei consigli provinciali si applica il medesimo criterio.

3. 9. Paissan.

All'articolo 3, comma 5, dopo le parole: e per l'altra metà sostituire il resto del periodo con: tra i candidati a presidente della Regione o presidente della provincia o sindaco e alle coalizioni che li sostengono.

3. 10. Paissan, Semenzato.

Al comma 5, dell'articolo 3, le seguenti parole: liste o sono soppresse.

3. 16. Romani.

All'articolo 3, sopprimere il comma 7.

3. 11. Falomi, Semenzato.

Sostituire il secondo periodo del comma 7 con il seguente:

In caso di mancato accordo, si fa riferimento alla consistenza nelle assemblee di cui al comma 3 ivi compresi, limitatamente alle trasmissioni di cui al comma 6, i consigli regionali.

3. 5. Landolfi.

Al comma 8, dell'articolo 3, sostituire le parole: il contraddittorio con la seguente: trasmissioni e alla penultima riga sopprimere le parole: alle trasmissioni.

3. 17. Romani.

All'articolo 3, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascuna settimana di programmazione.

3. 18. Romani.

All'articolo 4, al comma 1, sostituire le parole da: nazionali alla fine del comma con le seguenti: della Rai.

4. 1. Semenzato.

All'articolo 4, comma 4, lettera b), sostituire: comprovare con dichiarare.

4. 2. Cimmino, Zilio.

All'articolo 4, comma 4, lettera c), dopo le parole: essere sottoscritta, sostituire il resto del periodo con: dal candidato a presidente della Regione o presindaco della provincia o sindaco.

4. 3. Paissan.

All'articolo 5, comma 1, dopo le parole: si conformano aggiungere le parole: nell'ambito di ciascuna settimana di programmazione.

5. 3. Romani.

All'articolo 5, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: Nel periodo di vigenza fino a e 4 del presente provvedimento con: Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'impar-

zialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura delle diverse forze politiche.

5. 1. Rogna, Zilio.

All'articolo 5, al comma 2, le parole: un uso eccessivo o ingiustificato di riprese sono sostituite dalle seguenti: in modo ingiustificato un uso eccessivo di riprese.

5. 4. Romani.

All'articolo 5, comma 3, dopo le parole: deve essere, sostituire il resto del periodo con: comunicata in modo motivato alla Commissione, che entro 48 ore dalla comunicazione, può non approvarla.

5. 2. Cimmino, Zilio.

All'articolo 7, sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Almeno dal quinto giorno dalla convocazione dei comizi elettorali la Rai predispone e trasmette su rete nazionale una scheda televisiva e una radiofonica che illustra gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Negli ultimi quindici giorni precedenti il voto la Rai predispone e trasmette una scheda televisiva e una radiofonica che illustra le principali caratteristiche delle consultazioni regionali del 16 aprile 2000, con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto. Nelle trasmissioni regionali si informa inoltre circa le consultazioni provinciali e comunali che hanno luogo in quelle regioni, e sulla diversità dei sistemi elettorali.

7. 1. Falomi, Semenzato.

All'articolo 7, comma 1, dopo le parole: la sottoscrizione delle liste aggiungere le seguenti: secondo quanto indicato ed approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

7. 2. Romani.

All'articolo 8, alla fine del comma 1, aggiungere: o quella della conferenza stampa.

8. 1. Semenzato, Rogna.

All'articolo 8, comma 2, dopo le parole: individuati all'articolo 3, comma 1 aggiungere le parole: e la ripartizione dei tempi è effettuata in proporzione alla consistenza della rappresentanza parlamentare dei soggetti politici stessi.

8. 2. Romani.

All'articolo 8, comma 3, dopo le parole: individuati all'articolo 3, comma 4, lettera a) aggiungere le parole: e la ripartizione dei tempi è effettuata in proporzione alla consistenza della rappresentanza parlamentare dei soggetti politici stessi.

8. 3. Romani.

All'articolo 8, comma 4, sostituire le parole: 7 ed 8 con le parole: 7, 8 ed 8-bis.

8. 4. Romani.

All'articolo 9, al comma 3, sostituire le parole: A ciascuna Tribuna con le parole: Alle Tribune.

9. 1. Falomi, Semenzato.

All'articolo 9, comma 4, sostituire: Durante le Tribune il tempo con: Il tempo delle Tribune.

9. 2. Paissan, Rogna.

All'articolo 9, al comma 4, sopprimere le parole da: ed all'interno alla fine del comma.

9. 3. Folomi, Zilio.

All'articolo 9, comma 5, dopo le parole: ed una aggiungere: (o più di una).

9. 4. Paissan, Zilio, Bergonzi.

All'articolo 10, comma 3, alla fine del comma aggiungere: In caso le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

10. 1. Balocchi, Peruzzotti.

All'articolo 11, comma 2, sopprimere le parole: Il presidente della Commissione parlamentare, sentito.

11. 1. Falomi, Semenzato.